



COMUNE DI DOSOLO

Provincia di Mantova

SETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO/UFFICIO TECNICO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n. 344 / 2022

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA COPERTURA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI DOSOLO CON RIMOZIONE AMIANTO, RICOPERTURA ED OPERE CONNESSE. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE. CIG: ZF438E617F

IL RESPONSABILE

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 02/03/2021 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021/2023;

Vista la Deliberazione della Giunta comunale n. 32 del 05/03/2021 con la quale è stato approvato il PEG 2021/2023, il piano delle performance ed affidati obiettivi e risorse;

Richiamato il decreto del Sindaco n. 18/2019 con il quale il sottoscritto Arch. Riccardo Belfanti è stato nominato Responsabile del Servizio Tecnico;

Richiamati:

-la Deliberazione consiliare n. XI/538 del 11 giugno 2019 di approvazione degli "Indirizzi per la programmazione degli interventi a favore del patrimonio scolastico nel triennio 2019/2021";

-il D.Lgs. 31 maggio 2011, n. 88 "Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali", che disciplina il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) quale strumento finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale, rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese;

-il Decreto Direttoriale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) prot. n. 467 del 6 dicembre 2019, con cui si procede alla definizione del "Piano di bonifica amianto" in attuazione a quanto previsto dal II Addendum al Piano Operativo "Ambiente" FSC 2014-2020, sotto-piano "Interventi per la tutela del territorio e delle acque", di cui alla Delibera CIPE 28 febbraio 2018, n. 11 e si individua, in attuazione della delibera CIPE 11/2018, la Regione Lombardia come soggetto beneficiario delle risorse assegnate di €. 16.754.843,61;

-la Deliberazione di Giunta Regionale n. XI/3531 del 5/8/2020 "Programma degli interventi per la ripresa economica - variazioni al bilancio di previsione 2020-2022 (d.lgs. 118/11 - l.r. 19/12 art. 1, co. 4)" ed in

particolare l'allegato 2 in cui sono definite risorse pari a euro 8.000.000,00 allocate sull'esercizio finanziario anno 2022 del Bilancio regionale, per interventi volti alla rimozione dell'amianto nelle scuole;

-la Deliberazione di Giunta Regionale n. XI/3836 del 17/11/2020 "Interventi a favore del patrimonio scolastico – Piano di bonifica amianto – Approvazione criteri del bando regionale per l'individuazione degli interventi di bonifica dell'amianto e ripristino negli edifici scolastici finanziati con fondi FSC 2014-2020 e con il Fondo edilizia scolastica l.r.19/2007";

-il Decreto del Sindaco n. 2/2021 avente per oggetto "APPROVAZIONE CANDIDATURA PROGETTO DEFINITIVO "MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA COPERTURA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI DOSOLO CON RIMOZIONE AMIANTO, RICOPERTURA ED OPERE CONNESSE". CUP: F78B21000050002";

Dato atto che Regione Lombardia, con nota prot. n. R1.2021.0073389 del 07/06/2021, comunicava l'ammissione a finanziamento del progetto "MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA COPERTURA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI DOSOLO CON RIMOZIONE AMIANTO, RICOPERTURA ED OPERE CONNESSE" assegnando il contributo richiesto di € 136.315,00;

Considerata la necessità di affidare l'incarico per Servizi di Architettura ed Ingegneria art 24 e art 46 d lgs 50/2016 per i lavori in premessa citati riguardanti il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione sia per la fase 1 d'intervento che per la fase 2;

Considerato che il corrispettivo dell'affidamento è inferiore alla soglia di Euro 139.000,00 ed è quindi possibile procedere con l'affidamento diretto dello stesso da parte del Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. come modificato dall'art. 1 comma 1 e comma 2 lettera a) del D.L. 16/07/2020 n. 76, come modificati dal D.L. n. 77 del 31/05/2021;

Evidenziato

- che il Comune di Dosolo quale Ente non capoluogo di Provincia, ai sensi dell'art. 33 comma 3 bis del D. Lgs. 163/2006, deve acquisire beni e servizi attraverso strumenti elettronici di acquisto gestiti da CONSIP o da altro soggetto aggregatore di riferimento in alternativa all'acquisto tramite centrale unica di committenza;
- l'art. 1, comma 130, della Legge n. 145 del 30/12/2018, che ha apportato modifiche all'art. 1, comma 450, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, cita l'insussistenza dell'obbligo di ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici o al sistema telematico messo a disposizione della centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure, forniture o servizi di importo inferiore ad €uro 5.000,00;
- che è stato acquisito il codice **CIG ZF438E617F** rilasciato dall'Anac in ottemperanza agli obblighi tracciabilità di cui alla L. 136/2010;

Considerata l'offerta pervenuta dall'Ing. Bocchi Stefano con sede in Bagnolo San Vito (MN), Via Nuova Romana n. 2, p.iva 02004410201, per lo svolgimento dell'incarico professionale comprendente servizi di architettura ed ingegneria art. 31 comma 8 e D.lgs 50/2016 per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione sia per la fase 1 d'intervento che per la fase 2 dei lavori di manutenzione straordinaria alla copertura della scuola dell'infanzia di Dosolo con rimozione amianto, ricopertura ed opere connesse;

Considerato che la sopracitata offerta per lo svolgimento dell'incarico professionale sopra riportato e così composta:

- Piano della sicurezza
- Valutazione dei rischi
- Cronoprogramma lavori
- Layout di cantiere

- Verifica documentazione impresa
 - Trasmissione notifica preliminare di cantiere;
 - Sopralluoghi periodici di cantiere
 - Dichiarazione a fine lavori di approvazione alla liquidazione dei costi della sicurezza;
- per un importo della prestazione parti ad €uro 2.019,23 oltre a cp 4% esente iva;

Verificato che il prezzo offerto è congruente ai valori di mercato in quanto è in ribasso rispetto alla parcella calcolata secondo i criteri fissati dal D.M. 17/06/2016 e pertanto si ritiene economicamente conveniente;

Ritenuto pertanto di affidare all'Ing. Stefano Bocchi con studio in Bagnolo San Vito (Mn), Via Romana Nuova n. 2, p.iva 02004410201 lo svolgimento dell'incarico professionale per la redazione del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione sia per la fase 1 d'intervento che per la fase 2 dei lavori di manutenzione straordinaria alla copertura della scuola dell'infanzia di Dosolo con rimozione amianto, ricopertura ed opere connesse;

Richiamato l'art.31, comma 8, del DL n.50/2016, che prevede la possibilità, per l'affidamento di incarichi di progettazione e servizi di architettura e ingegneria di importo inferiore a 40.000 euro, di procedere mediante affidamento diretto;

Precisato, ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. n. 267/2000, che:

- con l'esecuzione del presente atto si intende acquisire servizi di architettura ed ingegneria;
- L'affidamento ha ad oggetto affidamento di servizi di architettura ed ingegneria per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione sia per la fase 1 d'intervento che per la fase 2 dei lavori di manutenzione straordinaria alla copertura della scuola dell'infanzia di Dosolo con rimozione amianto, ricopertura ed opere connesse;

Considerato che il corrispettivo dell'affidamento è inferiore alla soglia di Euro 139.000,00 ed è quindi possibile procedere con l'affidamento diretto dello stesso da parte del Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. come modificato dall'art. 1 comma 1 e comma 2 lettera a) del D.L. 16/07/2020 n. 76, come modificati dal D.L. n. 77 del 31/05/2021;

Ritenuto necessario assumere l'impegno di spesa ai sensi dell' art. 163 comma 5 del del TUEL 267/2000 sul bilancio 2022 al fine di dare concreta attuazione agli interventi in argomento;

Dato atto che ai sensi di quanto previsto dall'art.183 comma 1 del TUEL, come modificato dal D.Lgs. 216/2014 (correttivo del D.Lgs. 118/2011), è necessario applicare il principio della competenza finanziaria potenziata, indicando l'esercizio in cui le obbligazioni assunte con gli impegni di spesa vengono a scadere;

Dato atto che il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui all'art. 147/bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, è esercitato con la sottoscrizione digitale del presente atto e dei pareri che lo compongono;

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

Visto il regolamento di contabilità;

Tutto ciò premesso

DETERMINA

1.di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di affidare il sopra citato incarico con personale esterno che permetta la realizzazione delle opere affinché la stessa sia eseguita nel rispetto delle tempistiche del bando, della normativa in materia di salute e sicurezza dei luoghi e rispettando le normative vigenti in materia di lavori pubblici;

3. di affidare il servizio di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione sia per la fase 1 d'intervento che per la fase 2 dei lavori di manutenzione straordinaria alla copertura della scuola dell'infanzia di Dosolo con rimozione amianto, ricopertura ed opere connesse;

4. di affidare il servizio sopra indicato all'Ing. Stefano Bocchi con studio in Bagnolo San Vito (Mn), Via Romana Nuova n. 2, p.iva 02004410201 che ha presentato offerta per il servizio di cui all'oggetto pari ad € 2.019,23 oltre contributo oltre a cp 4% iva esente, per un totale complessivo pari ad € 2.100,00;

5. di avere acquisito il parere di regolarità contabile da parte del Responsabile del Settore Finanziario, e di impegnare la somma complessiva di € 2.100,00 cp 4% incluso e iva esente, imputando la spesa al CAPITOLO 67054 *"Intervento di bonifica amianto e ripristino nella scuola dell'infanzia di Dosolo"* (fin. Ctb R.L. - nota R1.2021.0073389 del 07/06/2021, MISSIONE 04, PROGRAMMA 01, TITOLO 2 DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2022/2024 – ESERCIZIO 2022;

6. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione "amministrazione trasparente" del sito internet dell'Ente ai sensi del D.Lgs n. 33 del 14/03/2013;

7. di dare atto del rispetto dell'art. 183 del D.Lgs n. 267/2000;

8. di comunicare al fornitore la presente determinazione ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs n. 267/2000;

9. di comunicare che il presente atto diviene esecutivo a seguito del visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria;

10. di dare atto che l'informativa sulla privacy dedicata ai fornitori è disponibile sul sito internet www.comune.dosolo.mn.it nella sezione "Privacy".

Lì, 02/12/2022

IL RESPONSABILE
BELFANTI RICCARDO
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI DOSOLO

Provincia di Mantova

VISTO CONTABILE
SETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO/UFFICIO TECNICO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n. 344 / 2022

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA COPERTURA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI DOSOLO CON RIMOZIONE AMIANTO, RICOPERTURA ED OPERE CONNESSE. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE. CIG: ZF438E617F

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267

imp. n. 336 sub. 51 assunto al capitolo 67054 "Intervento di bonifica amianto e ripristino nella scuola dell'infanzia di Dosolo (fin. Ctb R.L. - nota R1.2021.0073389 del 07/06/2021)" - Missione 04, Programma 01, Titolo 2 - del bilancio di previsione 2022/2024 - esercizio 2022.

Lì, 06/12/2022

IL RESPONSABILE SETTORE
FURATTINI ROBERTA
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)